



Titolo	La natura della responsabilità da reato degli enti collettivi e la questione della ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente.

Nome	Paolo
Cognome	De Gregorio
e-mail	DEGRE2005@LIBERO.IT
Telefono/ fax	06. 6456.18.54

Prima del D.lgs 231/2001 nessuna norma prevedeva la responsabilità da reato delle persone giuridiche ; era prevista unicamente una responsabilità civile accessoria e sussidiaria ex art 197 c.p. così come modificato dalla legge 689/91 .

Come sanzionare le condotte illecite poste in essere dalle persone giuridiche era dunque questione rimessa alla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale; e la questione era assai problematica stante la difficoltà di concepire la stessa ammissibilità di un reato perpetrato da una persona giuridica atteso che, com'è noto, l'art. 27 1° comma della Costituzione afferma che “la responsabilità penale è personale”.

Ebbene, se , come a lungo si è sostenuto , tale principio esprime meramente il “divieto di responsabilità per fatto altrui” , appare del tutto evidente come nessuna responsabilità penale potrà configurarsi in capo alla persona giuridica la quale altro non è che una finzione giuridica di derivazione civilistica . Secondo tale tesi (cd. teoria finzionistica) la persona giuridica è “persona ficta” che opera nel mondo reale tramite persone fisiche e non è suscettibile di essere essa stessa autonomo centro di imputazione di responsabilità penale.

Tale lettura fu giudicata dalla Corte Costituzionale estremamente riduttiva e non conforme con altri dettami costituzionali (articoli 27 comma 3°, 3 e 13 della Costituzione) .

In particolare la Corte, con la sentenza 364/1988, nel dichiarare parzialmente illegittimo l'art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva l'ignoranza inesigibile dalla inescusabilità della ignorantia iuris, precisò che il principio di cui all'art. 27 della Costituzione dovesse intendersi non solo come “divieto di responsabilità per fatto altrui” ma come affermazione di “responsabilità personale colpevole” ; il reato non è attribuito al soggetto agente sul mero riscontro della sussistenza di un nesso di causalità materiale ma presuppone una appartenenza psichica (*suitas*) frutto di una indagine psicologica tesa ad evidenziare la sussistenza di responsabilità , colpa o dolo. Nessuno dunque può essere punito se, in gradi di comprendere il disvalore della propria condotta , abbia voluto un fatto che non doveva volere o tenuto una condotta che non doveva tenere.

Anche il principio di colpevolezza è stato oggetto di rivisitazione da parte della giurisprudenza.

In un primo momento si interpretò tale principio come espressivo di un legame unicamente psicologico; in un secondo momento lo si identificò nel giudizio di riprovevolezza che necessariamente consegue per l'atteggiamento anti-doveroso della condotta. Tale concezione - di portata più ampia rispetto a quella precedente e scevra da coinvolgimenti eccessivamente scientifici - consente di cogliere appieno la portata giuridica del principio di colpevolezza (cd. concezione normativa) ¹

Trasferendo il discorso nell'ambito del dibattito circa la ammissibilità / non ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche si può affermare che proprio il citato superamento della "concezione psicologica" del principio di responsabilità personale consentì una apertura alla tesi favorevole alla ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Apertura che divenne sempre più consistente nel momento in cui si abbandonò anche la tesi della concezione delle persone giuridiche come mere finzioni giuridiche e si abbracciò la tesi della cd. "immedesimazione organica" ; così come la persona fisica agisce per mezzo di organi del corpo, parimenti la persona giuridica opera per mezzo delle persone fisiche preposte ai singoli organi della medesima e con essa identificabili per immedesimazione.

Alla fine di queste elucubrazioni dottrinali si giunse ad affermare che nel giudicare la responsabilità dell'ente si dovrà prescindere da ogni valutazione psicologica limitando l'accertamento al giudizio di riprovevolezza nei confronti di determinate condotte le quali, sebbene poste in essere da agenti/persone fisiche, sono imputabili direttamente ed immediatamente all'ente per mezzo della cd. immedesimazione organica.

Quali sono le condotte suscettibili di rimprovero ce lo dice lo stesso D.lvo sono quelle connesse ad una colpa dell'organizzazione o colpa di organizzazione desumibili in via presuntiva dalla mancata adozione dei modelli di organizzazione e

¹ E' alla concezione normativa che si è richiamato il legislatore del 2001 come emerge chiaramente dalla lettura della Relazione di accompagnamento alla legge 231.

gestione di cui all'art. 6.: condotte cautelari preventivamente identificate come idonee a scongiurare eventi quale quello verificatosi e la cui adozione vale a sconfiggere la presunzione di responsabilità a carico dell'ente.

In realtà il problema della natura della responsabilità penale delle persone giuridiche rischia di rimanere una disputa squisitamente dottrinale se non la si esamina dal punto di vista sostanziale analizzando nel dettaglio il contenuto e gli obiettivi della legge che tale responsabilità ha introdotto.

Prima del D.lgs 231/2001 il problema della responsabilità degli enti era stato studiato prevalentemente con riferimento alla mancata osservanza agli obblighi di legge per lo svolgimento di determinate attività da parte dei complessi organizzati (vd. ad es. la legge 626 e successive modifiche in materia di prevenzione infortuni) in particolare al fine di contemperare tali doveri con l'istituto della "delega " di funzioni .²

Con l'introduzione del D.lgs 231/2001 si è voluto evitare che la reazione dell'ordinamento ai cd. crimini di impresa rimanesse priva di efficacia limitandosi a sanzionare esclusivamente il singolo autore del reato – persona fisica senza toccare gli interessi dell'ente in se.

In assenza di sanzioni nei confronti della persona giuridica il bilancio costi-benefici derivante dalla commissione di reati rendeva certamente accettabile il rischio dell'eventuale accertamento dell'illecito e della conseguente punizione atteso che, come detto, la responsabilità si sarebbe semmai radicata esclusivamente nei confronti del legale rappresentante della società la cui scelta, nelle ipotesi più scellerate , sarebbe potuta essere addirittura orientata proprio in questa stessa ottica al fine di tenere comunque indenne l'impresa da ogni conseguenza.

² L'evoluzione giurisprudenziale , dopo aver precisato le caratteristiche della delega ai fini della sua operatività in ambito penale – quali ad es. la sussistenza di effettive e comprovate esigenze organizzative, la idoneità tecnica del delegato, l'attribuzione di congrue risorse economiche per assicurare l'intervento – ha affermato in via prevalente che la delega non spoglia il delegante da ogni dovere di osservanza ma ne riduce la portata consentendo di ritenerlo responsabile in concorso con il delegato ex art 40 comma 2 c.p. per non aver impedito il reato da quest'ultimo materialmente commesso. Anche ovviamente in via omissiva

Con l'introduzione del D.lgs 231/2001 si è inteso sanzionare l'ente in sé in guisa da scoraggiare in modo ben più persuasivo rispetto al passato quelle politiche di impresa condotte nella indifferenza dei precetti penali .

Dall'esame delle norme in esso contenute emerge che la responsabilità dell'ente è fondata su una fattispecie complessa ove il reato rivela quale mero presupposto al pari di altri quali la titolarità della carica rivestita dal soggetto-agente e l'interesse o il vantaggio perseguito dall'ente.³

Non si tratta dunque di una responsabilità penale in senso stretto ma di una responsabilità para-penale o mista.

Alcuni aspetti sono di carattere marcatamente penali , primo tra tutti il procedimento attraverso cui si giunge alla affermazione della sussistenza della stessa , altri di carattere amministrativo.

Il dibattito sulla natura della responsabilità dell'ente ha offerto gli argomenti per risolvere la questione della ammissibilità della costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento previsto dal Dlvo 231/2001

Presupposto generale per l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale è che il danno sia conseguenza diretta ed immediata del reato ad esso ricollegabile secondo un nesso di causalità materiale . Ciò anche e soprattutto in considerazione della necessaria trasposizione dei principi in materia di responsabilità aquiliana tra cui quello del collegamento eziologico tra fatto e danno in sede penale che gli artt. 74 e ss c.p.p. presuppongono.

Ciò posto si dirà subito che l'orientamento della Giurisprudenza che dal 2001 ad oggi ha avuto modo di occuparsi , anche incidentalmente della questione della ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli enti collettivi ne ha prevalentemente escluso l'ammissibilità.

L'esclusione è avvenuta ora facendo riferimento alla natura non penale della responsabilità introdotta col Decreto 231⁴ ora facendo riferimento alle singole disposizioni contenute nel testo normativo.

³ Cass. Sez. VI 23 giugno 2006 n° 32627 , La Fiorita

⁴ Cass. Sez. VI 18.02.2010 n° 27735.

Le prime argomentazioni hanno evidenziato che nella legge de qua manca ogni seppur minimo riferimento alla possibilità che il danneggiato del reato possa costituirsi parte civile nel procedimento a carico dell'ente e hanno concluso che tale vacatio non possa essere considerata una mera dimenticanza ma sia rappresentativa di una consapevole scelta legislativa.

Né il principio di stretta legalità che informa il processo penale consentirebbe una applicazione analogica delle norme di cui all'art. 186 c.p. e 74 c.p.p. le quali entrambi richiamano espressamente il "reato" come fonte diretta ed immediata del danno quale condizione per la costituzione di parte civile.

Proprio l'assenza di tale requisito e la considerazione del reato come presupposto della più complessa fattispecie di responsabilità dell'ente consente dunque di differenziare sostanzialmente la posizione del danneggiato dalle ipotesi in cui si procede nei confronti dell'autore – persona fisica a quelle in cui si procede nei confronti della persona giuridica.

Capostipite del filone giurisprudenziale che ha negato l'ammissibilità della costituzione di parte civile è certamente la sentenza della Corte di cassazione 6^a sezione penale del 5 ottobre 2010⁵.

Tale sentenza dopo aver rifiutato ogni interpretazione volta a legittimare il ricorso ad applicazioni analogiche trova definitiva conferma della tesi negazionista riconoscendo nella disciplina del sequestro conservativo, previsto dall'art. 54 del decreto 231/2001, un chiaro e sintomatico indice di tale volontà.

Mentre nell'omologa disciplina del codice di procedura penale (articolo 316) la misura è prevista sia per le ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere non adeguatamente garantito il pagamento della pena pecuniaria , sia per quelle in cui non adeguatamente garantito sia il pagamento delle obbligazioni civili derivanti da reato , tale ultima eventualità non è affatto prevista dal decreto di cui trattasi . Tale omissione sarebbe sintomatica della volontà del legislatore di non considerare affatto la posizione del danneggiato nell'ambito del procedimento volto a sanzionare la persona giuridica.

⁵ Sentenza Corte di Cass. 6^a sez. penale del 5.10.2010 n° 1437. Pres. A. di Virginio.

La sentenza è interessante anche per le argomentazioni offerte nel respingere la opposta tesi favorevole alla ammissibilità della costituzione di parte civile.

Il primo argomento della tesi favorevole alla ammissibilità fa leva sulla circostanza che dalla commissione dell'illecito da parte dell'ente deriva sempre un danno risarcibile e che la proponibilità dell'azione di risarcimento nell'ambito del processo penale è espressione di un principio di portata generale, di conseguenza deve ammettersi la costituzione di parte civile anche in assenza di una previsione espressa. A tale argomento la sentenza si oppone sostenendo che nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia ed indipendenza della giurisdizione civile rispetto a quella penale (cd. principio del favor divisionis) secondo quanto prescritto dall'art. 74 c.p.p. e non quello della concentrazione delle due azioni in un unico procedimento che, viceversa, deve ritenersi ipotesi assolutamente eccezionale.

Il secondo argomento a favore della ammissibilità sarebbe ricavato dalle disposizioni di cui agli articoli 12 e 17 Dlgo 231/2001 le quali , prevedendo riduzioni di pena per eventuali risarcimenti post-delictum, implicitamente ammetterebbero una ipotesi di cumulo dell'azione risarcitoria civile con quella sanzionatoria o comunque una indubbia rilevanza del risarcimento in tale procedimento . In realtà , sostengono i giudici di legittimità , non si vede su quali basi possa operarsi una tale similitudine , rappresentando tali disposizioni una sorta di ravvedimento operoso incidente nulla entità della pena ma nulla di più. Del resto anche nel processo penale minorile sono previste ipotesi di ravvedimenti operosi pur essendo pacificamente esclusa in tale procedura l'ammissibilità della costituzione di parte civile . In effetti tale ultima considerazione tronca definitivamente ogni argomentazione.

La realtà sembra dunque essere che il legislatore abbia voluto contenere la sanzione per i fatti reato previsti dal D.lvzo 231/2001 nella configurazione di una obbligazione pecuniaria di carattere prettamente punitivo di cui l'ente risponde con il proprio patrimonio ex art 27 . Accanto a questa nuova forma di responsabilità rimangono le azioni risarcitorie proponibili secondo il normale iter processuale civilistico o con la chiamata in causa dell'ente in qualità di responsabile civile del reato ex art. 83 c.p.p.

questa si pacificamente ammesso dalle pronunce di legittimità che fino ad oggi hanno avuto modo di esprimersi a riguardo.